

Motivi e principali argomenti:

Dalle disposizioni del decreto finlandese 1598/1995 relativo all'immatricolazione dei veicoli deriva che una persona stabilmente residente in Finlandia ha l'obbligo di richiedere un'autorizzazione di transito temporaneo per veicoli regolarmente immatricolati ed assicurati all'atto della loro importazione o del loro transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo. Una persona permanentemente residente in Finlandia non può quindi utilizzare in questo paese un veicolo precedentemente immatricolato ed assicurato in un altro Stato membro senza autorizzazione di transito. Per ottenere quest'ultima occorre che la persona residente in Finlandia ed importatrice del veicolo immatricolato in un altro Stato membro si rechi ad un valico di frontiera, ove possa richiedere l'autorizzazione di transito nonché assolvere le tasse dovute. Essa non può utilizzare il veicolo in Finlandia prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione viene generalmente accordata per sette giorni, durante i quali l'importatore del veicolo deve immatricolarlo nel pubblico registro automobilistico finlandese se vuole servirsene al di fuori del regime di autorizzazione di transito temporanea.

A norma dell'art. 28 CE sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Allorché una persona residente in Finlandia, all'atto dell'importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro ovvero del suo transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo, debba fermarsi alla frontiera per richiedere un'autorizzazione di transito per tale veicolo, quest'ultimo diviene oggetto di controlli frontaliери sistemati tali da corrispondere alle caratteristiche delle restrizioni quantitative all'importazione o delle misure di effetto equivalente previste all'art. 28 CE.

La Finlandia non ha prodotto alcun motivo per dimostrare che il ricorso al regime dell'autorizzazione di transito costituisce l'unico strumento diretto a garantire l'efficacia del controllo tributario, il che in pratica comporta per una persona stabilmente residente in Finlandia l'obbligo sistematico di sottoporsi a particolari formalità di frontiera, in altri termini l'obbligo di recarsi al più vicino valico di frontiera e di richiedere l'autorizzazione di transito senza alcuna garanzia legale di poter utilizzare in Finlandia il veicolo regolarmente immatricolato, assicurato e sottoposto a controllo tecnico in un altro Stato membro. Tali sistematiche formalità di frontiera rappresentano una restrizione fondamentale sotto il profilo della libera circolazione delle merci.

Qualora la Corte di giustizia ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato a livello comunitario ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea

(quod non), la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso di sproporzionata brevità.

Tenendo conto dei punti di vista più sopra esposti, la Commissione reputa che il regime dell'autorizzazione di transito di cui al vigente decreto 1598/1995 è contrario agli art. 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Corte ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso contrario agli art. 28 e 30 del Trattato CE.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica ellenica, proposto il 9 febbraio 2005**

(Causa C-56/05)

(2005/C 93/22)

(Lingua processuale: il greco)

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris TRIANTAFYLLOY, suo consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26 giugno 2003, pag. 38-48) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 17 di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1° gennaio 2004.
